



LEGGE 21 APRILE 2023 NR. 49

EQUO COMPENSO

Liberi professionisti – Committenti forti (PA, IMPRESE NON Pmi)

ENTRATA IN VIGORE 20 MAGGIO 2023

Prime valutazioni

Avv. Maria Italia Barile

❖ RITORNO AI MINIMI TARIFFARI? SÌ, SOLO VS CLIENTI FORTI

- Nel 2006 d.l. 223-2006 (Bersani) ABROGA le tariffe professionali perché considerate **restrittive della concorrenza**

C.d.S. 2015 -> Obbligo deontologico di commisurare il compenso al decoro è surrettizia reintroduzione delle tariffe > **il decoro non è più un valido parametro** per determinare o verificare il prezzo della prestazione professionale concretamente applicato. La qualità delle prestazioni professionali non è intaccata, quindi, dalla violazione del decoro che potrebbe derivare da importi troppo bassi, e comunque la misura di tali importi non può essere valutata con riferimento ad alcuna tariffa (peraltro, tutte le tariffe delle professioni ordinistiche sono state abrogate). **Prevale la libertà di concorrenza con piena possibilità di applicare prezzi ridotti. -> modifica del cod.deontologico seduta CNG del 2019 (cfr. Art. 17).**

- **Cass. Civ. nr. 10466/23, pubblicata il 19 aprile:** «*La previsione di minimi tabellari in tema di compensi professionali non si pone in contrasto con la disciplina Euro-unitaria in tema di tutela della concorrenza, accesso al mercato, restrizioni alla libera prestazione dei servizi (articolo 101, paragrafo 1, TFUE): l'ammissibilità della previsione di tariffe professionali inderogabili era stata già affermata dalla Corte di Giustizia (sentenza 19.2.2000, cause C-35/1999) ed è stata ripetutamente confermata anche per altri settori sempre che le tariffe siano fissate da un organismo pubblico nel rispetto dei criteri di **interesse pubblico definiti dalla legge**».*

❖ qual è L'INTERESSE GENERALE TUTELATO?

- **PROPOSTA DI LEGGE NR. 73 del 13.10.22** *«Per quanto riguarda il contenuto, l'atto, che si compone di 13 articoli, interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, **con la finalità di rafforzare la tutela del professionista e porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra i professionisti e i clienti cosiddetti « forti ».***
- **SECONDO IL PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA):** *“il principio che si ricava dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è che la fissazione di tariffe minime o massime nello svolgimento delle libere professioni può essere ammessa solo nella misura in cui le stesse siano fondate su un motivo di interesse generale nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità. Tra questi motivi di interesse generale può esservi, ad esempio, quello di **impedire che le prestazioni siano offerte a prezzi insufficienti per garantire la qualità delle stesse**, ossia che si realizzi una concorrenza che si traduca nell'offerta di prestazioni al ribasso con il rischio di un peggioramento della qualità dei servizi forniti, oppure quella di contribuire alla tutela dei consumatori, aumentando la trasparenza delle tariffe praticate dai prestatori e impedendo a questi ultimi di praticare onorari eccessivi”.*

❖ EQUO COMPENSO = PARAMETRI MINISTERIALI (DM 17.06.2016)

La L. 49/23 art. 12 :

- dispone l'abrogazione art. 2 co. 1 d.l. 223-2006 (L. Bersani che disponeva l'abrogazione delle norme che stabilivano l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime con riferimento alle attività libero professionali; **resta in vigore il co. 2** che dispone nel caso di liquidazione di un organo giurisdizionale il compenso viene determinato con riferimento ai parametri..
- > il professionista potrà fare riferimento ai parametri nel preventivo (o negli accordi) con il cliente/committente privati tenendo presente che l'eventuale contenzioso verrebbe deciso dal Giudice sulla base dei medesimi parametri.
- OBBLIGATORI professionisti - clienti forti
- FACOLTATIVI professionisti - privati



❖ STRUMENTI A TUTELA DELLA OBBLIGATORIETA' PARAMETRI

PROCESSUALI: 3 azioni giudiziali + previsioni ad hoc che rafforzamento posizione processuale del professionista

1. AZIONE GIUDIZIARIA DEL PROFESSIONISTA VS CLAUSOLE NULLE EX LEGE ART. 3 [SPESE LEGALI ANTICIPATE DAL PROFESSIONISTA]

COMPETENZA TERRITORIALE:
residenza /domicilio professionista art. 3
co. 5;

Azione di nullità delle clausole vessatorie (squilibrate a sfavore del professionista); nullità di protezione che opera a vantaggio della parte debole (professionista):

- Nullità parziale (non totale): sono nulle solo le clausole vessatorie;
- Legittimazione relativa del professionista (e non legittimazione assoluta-> non può farla valere il committente);
- Rilievo d'ufficio del giudice: a vantaggio della parte protetta cioè il giudice indica d'ufficio alle parti il vizio di nullità, solo la dichiarazione della parte protetta di volersi avvalere del rimedio consente al giudice di accertare e dichiarare la nullità (e non accerta e dichiara) -> la nullità di protezione non può mai essere dichiarata in assenza di una manifestazione di interesse della parte debole protetta.

-> la nullità di protezione è preordinata alla protezione della parte debole
MA lo costringe ad assumere una iniziativa giudiziale con i connessi costi
per liberarsi dalle clausole onerose!



2. RICHIESTA DI DECRETO INGIUNTIVO EX 633 C.P.C. [SPESE LEGALI ANTICIPATE DAL PROFESSIONISTA]

- accordo scritto con misura del compenso (piena prova) / parcella+parere congruità dell'Ordine (indizio)

***D.I. ESECUTIVO ->ISCRIZIONE IPOTECA EX 655 CPP**

3. CLASS ACTION CONSIGLI NAZIONALI DEGLI ORDINI [RIDUZIONE SPESE LEGALI E MAGGIORE FORZA PROCESSUALE] :

LEGITTIMAZIONE ALL'AZIONE DI CLASSE ex art. 9 e 5 co. 4:

- procedimento giudiziario iniziato dal CNG aperto alle adesioni dei singoli professionisti;
- a tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti, per accertare le responsabilità delle condotte illegittime e ottenere condanna al risarcimento (violazioni di massa);
- Ricorso proposto CNG
- Adesione dei professionisti: nella fase iniziale / dopo sentenza di accoglimento; con domanda mediante modulo **anche senza difensore**;
- quando accoglie la domanda di adesione il G. emette un decreto motivato condannando il resistente al pagamento delle somme dovute a ciascun aderente.



RAFFORZAMENTO POSIZIONE PROCESSUALE DEL PROFESSIONISTA:

PRESCRIZIONE DIRITTO AL COMPENSO: dalla cessazione del rapporto con L'IMPRESA/ultima prestazione in caso di pluralità di prestazioni art. 5 co.2, (anziché dalla esecuzione della prestazione);

PRESCRIZIONE RC: 10 anni ex art- 2946 cc; ex art. 8 L. 49-23 dies a quo dal compimento della prestazione (e non dalla manifestazione del danno)

PROVE A FAVORE: parere congruita' Ordine o ctu;

CONDANNA: alla differenza, *indennizzo* ed eventuale danno.



EXTRAPROCESSUALI : 4 [NO SPESE LEGALI]

1. IL PARERE DI CONGRUITA' DELL'ORDINE TITOLO ESECUTIVO SU COMPENSO E SPESE EX ART. 7

...se il debitore entro 40 giorni dalla notifica del parere di congruità non si oppone con azione giudiziaria, il parere di congruità è **titolo esecutivo** del compenso e delle spese documentate (iscrizione di ipoteca? no ex art. 2818 c.c.);

-> RIASSUMENDO: per iniziare l'esecuzione volta a recuperare compenso e spese il professionista dovrà:

- inviare una diffida di pagamento con racc. a/r o pec* (consigliabile);
- chiedere il parere di congruità al proprio Ordine professionale (con procedura l. 241/90 C.A.P., istruttoria, decisione);
- Notificare* (ufficiale giudiziario/avvocato) il parere di congruità al debitore committente;
- In assenza di opposizione del debitore entro 40 giorni: notificare precetto* e
- dopo 10 gg. ma entro 90 gg. cfr. art. 480-1 cpc - il pignoramento.

[Attenzione alla PA: i debitori non sono tutti uguali, ex art. 14 d.l. 669-96 è vietato notificare alla pa il precetto prima che sia trascorso il termine dilatorio di 120 giorni, che sommato ai 10 giorni previsti dall'art. 480 c.p.c., fa sì che l'esecuzione non possa essere iniziata prima di 130 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.]

COMPETENZA TERRITORIALE
DELL'OPPOSIZIONE:
sede dell'Ordine o collegio

Art. 14 d.l. 669-96 Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni

1 Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

1-bis Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. ...



2. CONTROLLO DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE: DISPOSIZIONI DEONTOLOGICHE E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI ART. 5 co. 5 (da leggersi in combinato disposto con art. 5 co. 1)

- Violazione dell'obbligo di concordare compenso equo (ma cfr. presunzione a favore del professionista co. 1 art. 5);
- Se l'accordo è predisposto dal professionista : violazione del dovere di avvertire cliente dell'obbligo di rispettare l'equo compenso a pena di nullità.

3. CONSIGLI NAZIONALI DEGLI ORDINI : ruolo di primo piano

- Facoltà di concordare MODELLI STANDARD di convenzione : con presunzione di equità ex lege a favore imprese
 - > professionista dovrà provare il contrario cioè che il compenso concordato non iniquo;
 - > Il professionista non è soggetto a sanzione disciplinare ex art. 5
- proposta al ministero di AGGIORNAMENTO BIENNALE PARAMETRI

4. OSSERVATORIO C/O MINISTERO GIUSTIZIA: vigilanza e relazione annuale al Parlamento.



❖ EQUO COMPENSO E NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DLGS. 36/2023: INTEGRAZIONE

L. 49/23 è entrata in vigore il 20.05.23 ma:

- fino al 30.06.2023 dlgs. 50/2016 Art. 24 co. 8 " Il Ministro della giustizia, ..., approva con proprio decreto ...le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo. **I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. "**
 - **Delibera Anac tabelle ministeriali: lasciano margine di discrezionalità alla SA nello stabilire il corrispettivo purchè motivato..**
- Dall'1.07.2023 dlgs 36/23 Art. 50 : oepv e prezzo più basso VS compenso equo ex art. 1 L. 49/23
Art. 8 : "... Le prestazioni di opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente **salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione.** Le pubbliche amministrazioni **possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara...**"
 - Deroga con ampio margine di discrezionalità alla PA;
 - in questi casi di deroga, i professionisti sono sanzionabili dagli Ordini?
 - Il DM 2016 è obsoleto perchè prevede 3 livelli di progettazione - con nuovo codice ridotti a 2;
- Gare di progettazione: come potrebbe incidere? in sede di offerta per un incarico di progettazione è lecito operare un ribasso dell'importo a base di gara definito dalla SA sulla base dei parametri? Se sì, di quanto?



ISTRUZIONI

- Lettera diffida
- Precetto
- Convenzione

LETTERA DI DIFFIDA AD ADEMPIERE (RACC. A/R O PEC) cosa deve contenere:

- descrizione del credito: ammontare, titolo o descrizione dei fatti che generano la richiesta (quantificare gli interessi per ritardato pagamento);
- Indicazione di un termine perentorio per l'adempimento (es. 7 giorni);
- Indicazione di eventuali spese sostenute di cui si chiede la refusione (es. l'intervento di un legale);
- Avvertimento che, in difetto di pagamento nel termine il professionista agirà per via legale o procederà ad esecuzione forzata, con aggravio di spese carico del committente diffidato;

EFFETTI: decorrenza interessi di mora, eventuale maggior danno, effetti interruttivi prescrizione.

POSSIBILI ESITI POSITIVI:

- pagamento;
- Proposta di transazione.



PRECETTO ex art. 480 cpc

- Notifica (ufficiale giudiziario) di titolo esecutivo e precetto al committente *personalmente* c/o residenza o domicilio
TRIBUNALE DI.. (luogo in cui le cose mobili/immobili si trovano art.26 cpc)

ATTO DI PRECETTO

Il Sig., (indicazioni generali del creditore : nome, cognome, residenza *dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il GE, con rappresentanza o assistenza di..)

PREMESSO CHE

- con parere di congruità emesso dall'Ordine di... n. del, si accertava che il compenso equo per l'opera prestata in favore disarebbe stato di €.....;
- nella convenzione/accordo stipulato in data....è stato invero stabilito unilateralmente un compenso di €.....;
- il predetto parere di congruità emesso dall'Ordine di... nr. del...è stato notificato in data ;
- Per effetto di mancata opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica il parere di congruità emesso dall'Ordine di... nr. del.. .è divenuto ex lege 49/23 titolo esecutivo

INTIMA E FA PRECETTO

A...(generalità del debitore: nome, cognome, residenza o sede , rappresentanza legale...) di provvedere entro il termine di giorni 10 dalla notificazione del presente atto al pagamento in favore di delle seguenti somme:

sorte capitale

interessi maturati alla data del

spese documentate nel parere di congruità

spese di notificazione del decreto

TOTALE COMPENSO, CPA E IVA

TOTALE SPESE

TOTALE

oltre agli interessi al saggio di , a decorrere dalla data di notificazione del presente atto e sino al saldo;

AVVERTE IL DEBITORE CHE

- in difetto di adempimento nel termine sopra indicato, si procederà ad esecuzione forzata;
- può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di eventuale sovra indebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. LUOGO,DATA FIRMA



Convenzione/Accordo

SCHEMA tipo DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

CONTRATTO

per l'affidamento dell'incarico professionale di ...

TRA

il sig.....nella sua qualità di..... (COMMITTENTE)

E

Il dott. Geologo(AFFIDATARIO)

convengono quanto appresso.

1. OGGETTO

- Il committente incarica l'affidatario che accetta, dell'esecuzione della seguente prestazione professionale consistente nella... **(descrizione dettagliata)**.
- L'incarico comprende le seguenti prestazioni aggiuntive... (es. studi specialistici, consulenze).

2. COMPENSO

- il compenso viene calcolato nella somma di €.... oltre oneri di legge quantificato come dal seguente calcolo facendo riferimento al DM 17.06.2016. ..**(esplicitare il calcolo)**.
- In ipotesi di aggiornamento dei predetti parametri prima del pagamento della prestazione il compenso verrà ricalcolato sulla base dei nuovi parametri.
- Ai sensi della l. 49/23 l'affidatario **avvisa che il compenso deve rispettare in ogni caso , pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla predetta legge.**
- Il compenso verrà corrisposto... al compimento della prestazione professionale di cui al punto 1/ mediante un acconto del 50% e il saldo al compimento della prestazione professionale/ in acconti dell' x% per stato di avanzamento lavori .

3. RIMBORSO SPESE

- Il committente corrisponderà in aggiunta al compenso le spese sostenute e documentate dal professionista.

4. REVOCA O RINUNCIA

- Le parti sono libere di revocare o rinunciare all'incarico per giusta causa e che avrà efficacia al ricevimento della previa comunicazione scritta.
- In tale ipotesi il committente corrisponderà all'affidatario il compenso in base alla prestazione effettivamente e utilmente svolta fino a quel momento in favore del committente, con rimborso delle relative spese sostenute e documentate.
- Il compenso verrà calcolato in base al DM 17.06.2016 con eventuale acquisizione del parere di congruità dell'Ordine professionale.

5. VARIANTI O AGGIUNTE

- E' consentito al committente apportare varianti e/o aggiunte alla prestazione professionale dell'affidatario.
- Qualora le varianti e/o aggiunte implicino prestazioni aggiuntive del professionista a quest'ultimo sarà corrisposto un compenso aggiuntivo calcolato in base ai parametri ministeriali, salvo che dipendano da errori od omissioni dell'affidatario

6. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

- L'affidatario geologo conserva i diritti d'autore sugli studi e le relazioni, disegni, progetti e tutto ciò che rappresenta la sua opera anche dopo l'avvenuto pagamento.
- Il committente ha diritto di utilizzare studi, progetti, disegni ...del geologo solo per lo specifico fine per il quale sono stati eseguiti senza apportare variazioni o modifiche di alcun genere. Tutto ciò salvo espressa autorizzazione del geologo stesso.
- Qualora il committente apporti modifiche al lavoro consegnato dal geologo o utilizzi lo stesso per applicazioni diverse dal presente incarico, il geologo è sollevato da qualsivoglia responsabilità e si riserva di chiedere il risarcimento dei danni.

7. SUBAPPALTO

L'affidatario - ferma restando la sua responsabilità - si riserva di avvalersi di collaboratori, consulenti o tecnici specialisti, nonché di subappaltare prestazioni tecniche in cui non sia richiesta la competenza esclusiva del professionista geologo.

8. FORO COMPETENTE

In caso di vertenza giudiziaria dipendete dal presente incarico le parti concordano che il foro competente è presso la sede dell'affidatario.



GRAZIE

